



# Abito

**L'ASSICURAZIONE SU MISURA  
PER LA CASA**



Condizioni Generali di Assicurazione

<b>Normativa Contrattuale</b>	<b>4</b>
<b>Terminologia Contrattuale</b>	<b>4</b>
<b>Condizioni Generali di Assicurazione</b>	<b>9</b>
<b>Premessa</b>	<b>9</b>
<b>Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</b>	<b>9</b>
<b>Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</b>	<b>9</b>
<b>Art. 3 Modifiche dell'assicurazione</b>	<b>9</b>
<b>Art. 4 Aggravamento del rischio</b>	<b>9</b>
<b>Art. 5 Diminuzione del rischio</b>	<b>10</b>
<b>Art. 6 Recesso in caso di sinistro</b>	<b>10</b>
<b>Art. 7 Proroga dell'assicurazione</b>	<b>10</b>
<b>Art. 8 Oneri fiscali</b>	<b>10</b>
<b>Art. 9 Altre assicurazioni</b>	<b>10</b>
<b>Art. 10 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</b>	<b>10</b>
<b>Art. 11 Adeguamento automatico delle somme assicurate</b>	<b>11</b>
<b>Art. 12 Frazionamento del premio</b>	<b>11</b>
<b>Art. 13 Rinvio alle norme di legge</b>	<b>11</b>
<b>Incendio</b>	<b>12</b>
<b>Cosa assicura Abito</b>	<b>12</b>
<i>Incendio; Fulmine; Esplosione e scoppio; Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; Colpa grave; Onda sonora; Fumo; Urto veicoli stradali.</i>	
<i>Eventi speciali; Fenomeno elettrico; Ricerca del guasto; Danni a terzi; Guasti; Danni; Spese.</i>	
<b>Cosa non assicura Abito</b>	<b>15</b>
<b>Quanto risarcisce Abito</b>	<b>16</b>
<b>Condizioni particolari che regolano il Settore Incendio</b>	<b>17</b>
<i>Anticipo sinistri</i>	<b>17</b>
<i>Forma di assicurazione</i>	<b>18</b>
<b>Furto</b>	<b>19</b>
<b>Cosa assicura Abito</b>	<b>19</b>
<i>Furto; Rapina; Estorsione; Guasti cagionati dai ladri; Atti vandalici; Rapina, scippo e furto con destrezza fuori dai locali assicurati; Beni assicurati nella dimora abituale e portati nei locali di villeggiatura ubicati nell'ambito del territorio nazionale</i>	
<b>Cosa non assicura Abito</b>	<b>20</b>
<b>Quanto risarcisce Abito</b>	<b>20</b>
<b>Condizioni particolari che regolano il Settore Furto</b>	<b>22</b>
<i>Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi</i>	<b>22</b>
<i>Dimora saltuaria</i>	<b>22</b>
<i>Concomitanza di più scoperti</i>	<b>22</b>
<i>Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro</i>	<b>22</b>
<i>Recupero delle cose rubate</i>	<b>23</b>
<i>Trasloco delle cose assicurate</i>	<b>23</b>
<b>Responsabilità Civile</b>	<b>24</b>
<b>Cosa assicura Abito</b>	<b>24</b>
<i>"A": Responsabilità Civile verso terzi derivante dalla proprietà e/o conduzione della propria dimora abituale</i>	<b>24</b>
<i>"B": Responsabilità Civile della famiglia</i>	<b>24</b>
<i>Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro</i>	<b>25</b>

# Indice

<i>Estensione territoriale</i>	25
<b>Cosa non assicura Abito</b>	25
<b>Quanto risarcisce Abito</b>	26
<b>Condizioni particolari che regolano il Settore Responsabilità Civile</b>	26
<i>Altre assicurazioni</i>	26
<i>Valore del fabbricato e assicurazione parziale</i>	26
<i>Gestione delle vertenze</i>	26
<b>Cristalli</b>	<b>27</b>
<b>Cosa assicura Abito</b>	27
<b>Cosa non assicura Abito</b>	27
<b>Quanto risarcisce Abito</b>	27
<b>Tutela Legale</b>	<b>28</b>
<b>Cosa assicura Abito</b>	28
<i>Premessa</i>	28
<i>Forma A "Vita privata"</i>	28
<i>Forma B "Abitazione"</i>	29
<b>Cosa non assicura Abito</b>	29
<i>Esclusioni comuni alle forme A e B</i>	29
<b>Assistenza Casa</b>	<b>30</b>
<b>Cosa assicura Abito</b>	30
<i>Premessa</i>	30
<i>Definizioni</i>	30
<b>Prestazioni</b>	30
<i>Invio di un idraulico per interventi di emergenza</i>	30
<i>Invio di un elettricista per interventi di emergenza</i>	31
<i>Invio di un fabbro per interventi di emergenza</i>	31
<i>Spese d'albergo</i>	31
<i>Rientro anticipato</i>	31
<i>Invio di un artigiano per interventi ordinari</i>	32
<b>Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni</b>	32
<b>Cosa fare in caso di sinistro</b>	<b>33</b>
<b>Obblighi dell'Assicurato</b>	33
<b>Norme comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri</b>	34
<i>Procedura per la valutazione del danno</i>	34
<i>Mandato dei periti</i>	34
<i>Pagamento dell'indennizzo</i>	34
<b>Incendio - Modalità di liquidazione dei sinistri</b>	35
<i>Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</i>	35
<i>Assicurazione parziale</i>	36
<i>Limite massimo di indennizzo</i>	36
<b>Furto - Modalità di liquidazione dei sinistri</b>	36
<i>Determinazione del danno</i>	36
<b>Cristalli - Modalità di liquidazione dei sinistri</b>	36
<i>Determinazione del danno</i>	36
<b>Tutela Legale - Modalità relative alla prestazione del servizio</b>	37

<i>Denuncia di sinistro e libera scelta del legale</i>	37
<i>Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa</i>	37
<i>Gestione del sinistro</i>	37
<i>Estensione territoriale</i>	38
<i>Insorgenza del sinistro</i>	38
<b>Assistenza Casa - Istruzioni per la richiesta di assistenza</b>	38
<b>Articoli del Codice Civile</b>	40

# Normativa Contrattuale

## Terminologia Contrattuale

*Nel testo del contratto di assicurazione si incontrano spesso le parole o i termini che seguono, cui la Società e il Contraente attribuiscono espressamente il significato qui di seguito riportato, che assume valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale.*

### **Abito**

E' la denominazione del presente contratto assicurativo.

### **Assicurato**

E' il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **Assicurazione**

E' il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a versare all'Assicurato, entro i limiti contrattualmente convenuti, l'indennizzo previsto in caso di sinistro.

### **Cassaforte**

E' un mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito in metallo usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un unico blocco, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano fra di loro. La cassaforte non murata deve avere peso non inferiore ai 150 chilogrammi.

### **Collezione**

E' una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, o di un certo valore.

### **Contenuto**

Mobiliario ed arredamento domestico, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, impianti di prevenzione e di allarme e quant'altro di inerente all'abitazione personale o all'annesso studio professionale o ufficio privato, compresi denaro, carte valori, titoli di credito in genere, archivi, documenti, disegni, microfilm, registri, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, schede, dischi, nastri od altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici e qualsiasi altra cosa detenuta in consegna.

### **Contraente**

E' il soggetto che stipula il contratto, paga alla Società il premio dell'assicurazione ed esercita i diritti contrattuali.

### **Cose**

Agli effetti della sola garanzia di Responsabilità Civile, si intendono sia gli oggetti materiali che gli animali.

**Cristalli**

Tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale.

**Denaro**

Valuta a corso legale, nazionale ed estera (escluse le monete da collezione).

**Dimora abituale**

E' la residenza anagrafica dell'Assicurato.

**Dimora abituale (Isolata)**

Rischio isolato e cioè villa unifamiliare od appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

**Dimora abituale (Non Isolata)**

Appartamento facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

**Dimora saltuaria**

L'abitazione utilizzata in modo non continuativo dall'Assicurato e dai suoi familiari.

**Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si propaga con elevata velocità.

**Estorsione**

Consegna delle cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta verso l'Assicurato e/o i suoi familiari e/o altre persone (Art. 629 Codice Penale).

**Fabbricato**

E' l'intera costruzione edile, o porzione di essa, escluso il solo valore dell'area, costruita in materiali incombustibili, solai ed armatura del tetto anche in legno, adibita per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad uso civile. Sono compresi: recinzioni e cancelli, fissi e infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, antenne, impianti di riscaldamento e di condizionamento d' aria, tinteggiature e tappezzerie, moquettes e simili, affreschi, mosaici, statue non aventi valore artistico e tutte le cose destinate in modo durevole a servizio, ornamento e/o abbellimento del fabbricato. Qualora nel frontespizio di polizza sia indicato il piano e/o l'interno si intende assicurata la porzione di immobile adibita ad uso abitazione, anche con studio professionale o ufficio privato annesso, ivi compresa la quota ad essa relativa della proprietà comune, facente parte di un fabbricato come descritto in premessa. Sono comprese eventuali soffitte, cantine ed autorimesse ad uso privato di pertinenza del fabbricato anche se non comunicanti con i locali di abitazione.

**Franchigia**

E' l'importo prestabilito in polizza che, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato e viene detratto dall'indennizzo.

**Furto**

Sottrazione di cose mobili a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri (Art. 624 Codice Penale).

**Guasti**

Danni arrecati ai beni oggetto della garanzia dall'Assicurato, dalle Autorità e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio, nonché quelli causati dai ladri nel furto consumato o tentato.

**Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

**Incombustibili**

Sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo**

E' la somma dovuta a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale**

E' l'importo massimo di risarcimento.

**Polizza**

E' il documento che comprova l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio**

E' la somma dovuta dal Contraente alla Società per ottenere la garanzia assicurativa.

**Preziosi**

Gioielli e oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

**Primo rischio assoluto**

Forma di copertura che assicura una determinata somma, senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio, e limite massimo indennizzabile, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

**Rapina**

Sottrazione di cose mobili mediante violenza o minaccia alle persone (Art. 628 Codice Penale).

**Rischio locativo**

E' la responsabilità dell'Assicurato locatario nei confronti del locatore.

**Scasso**

Forzamento o rottura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura dei locali e degli eventuali mezzi di custodia contenenti le cose assicurate ovvero apertura di una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali.

**Scoperto**

E' la percentuale di indennizzo, prestabilita in polizza, che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono mai considerati scoppio.

**Sinistro**

E' il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società**

Groupama Assicurazioni S.p.A..

**Società di gestione dei sinistri di Tutela Legale**

La società ARAG Assicurazioni S.p.A. - Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona (VR) di cui Groupama Assicurazioni si avvale per la gestione dei servizi relativi alla garanzia.

**Somma assicurata**

Il Complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell'Assicurato

**Struttura organizzativa**

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell'Assicurato.

**Tutela Legale**

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

**Valore intero**

E' il valore di ricostruzione o di rimpiazzo dei beni oggetto della garanzia al momento del sinistro. Se l'assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l'Assicurato - in caso di sinistro - sopporta una parte proporzionale del danno, secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

**Valore di ricostruzione a nuovo**

E' la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato nel momento del sinistro con l'esclusione del solo valore dell'area.

**Valori**

Carte valori e titoli di credito in genere, valori bollati e postali.

# Normativa Contrattuale

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Premessa

Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza mod. 15.111 o 19.00, stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

**In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.**

### **Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

### **Articolo 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere effettuate e provate per iscritto.

### **Articolo 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata o telex di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di

rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

#### **Articolo 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro**

Qualora la polizza preveda una durata contrattuale superiore a tre anni, le parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società rimborserà, entro 30 giorni dalla data di efficacia di recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro, o la richiesta del loro pagamento, non potrà essere interpretato come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

#### **Articolo 7 - Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente di anno in anno.

#### **Articolo 8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Articolo 9 - Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Se il Contraente omette dolosamente le comunicazioni di cui sopra, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

**Per il settore Responsabilità Civile vedi le Condizioni Particolari che regolano il settore alla pagina 26.**

#### **Articolo 10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la

liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**I settori Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza Casa non sono soggetti al presente Articolo.**

### **Articolo 11 - Adeguamento automatico delle somme assicurate (Valido solo se indicato in polizza)**

Premesso che:

- ◆ con "indice" si intende l'indice (pubblicato dall'ISTAT) "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati";
- ◆ con "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente a quello in cui scade la rata annuale di premio o al mese di decorrenza della polizza se la prima rata annuale non è ancora scaduta;
- ◆ con "indice data sinistro" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro;

si conviene quanto segue:

- 1) nel corso dell'anno contrattuale le somme (escluse le franchigie), i massimali, il premio ed i limiti di indennizzo, se espressi in cifra assoluta, verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell'indice;
- 2) in caso di sinistro le somme, i massimali ed i limiti di indennizzo, se espressi in cifra assoluta verranno adeguati in conformità al rapporto tra l'indice data sinistro e l'ultimo indice di riferimento annuale;
- 3) la Società rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno, di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale, in base alle variazioni dell'indice di riferimento annuale;
- 4) sarà facoltà delle parti rinunciare alla presente clausola inviando lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza annuale:
  - ◆ purchè si siano verificati almeno tre adeguamenti in base alla presente clausola;
  - ◆ qualora le variazioni dell'indice di riferimento abbiano registrato complessivamente un aumento superiore al 100%.

**I settori Tutela Legale e Assistenza Casa non sono soggetti al presente Articolo "Adeguamento automatico".**

### **Articolo 12 - Frazionamento del premio**

È ammesso il frazionamento semestrale del premio totale imponibile con l'aumento del 3% dello stesso. L'eventuale frazionamento del premio annuo in più rate non altera né menoma l'obbligo del Contraente di completare il pagamento del premio annuo in caso di anticipata risoluzione del contratto.

### **Articolo 13 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è espressamente regolato nel presente libretto o nella polizza valgono le disposizioni di legge.

### Cosa assicura Abito

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, così come risulta dal frontespizio di polizza (Fabbricato e/o Contenuto) da:

- ◆ **Incendio;**
- ◆ **Fulmine;**
- ◆ **Esplosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato;
- ◆ **Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;**
- ◆ **Onda sonora** determinata da aerei che superino il muro del suono;
- ◆ **Fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- ◆ **Urto veicoli stradali** non appartenenti all'Assicurato od ai suoi familiari ed in transito sulla pubblica via.

Le cose assicurate con la partita "Contenuto" sono comprese in garanzia anche se portate nei **locali** di villeggiatura. L'estensione è operante solo durante il periodo di permanenza dell'Assicurato e/o dei suoi famigliari conviventi e pre locali ubicati nell'ambito del territorio nazionale.

**Inoltre, se conteggiato il relativo sovrappremio, la copertura assicurativa è estesa ai danni materiali e diretti causati da:**

- ◆ **Eventi speciali:**
  - a) *Acqua condotta* a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento esistenti nel fabbricato;
  - b) *Eventi atmosferici* a seguito di uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da particolare violenza riscontrabile in zona;
  - c) *Sovraccarico neve* e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti agli enti assicurati.  
La presente estensione di garanzia è operativa solo per fabbricati conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 Gazzetta Ufficiale n° 56 del 26/2/82, successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);
  - d) *Eventi sociopolitici*. La copertura assicurativa è estesa ai danni da: incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atto vandalico o doloso, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato, nonché, agli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a

mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendono parte a tumulto popolare, sciopero, sommossa o che compiano, individualmente o in associazione, atto vandalico o doloso, compreso quello di terrorismo o sabotaggio.

**Le seguenti garanzie si intendono operanti qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio:**

- ◆ **Rischio locativo:** la Società, qualora l'immobile sia in locazione, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le modalità previste nelle "Norme comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri", dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, od altro evento garantito in tale Settore, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale, di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora la somma assicurata, a questo titolo, risultasse inferiore al valore dei locali, calcolato a termini del presente settore;
- ◆ **Fenomeno elettrico:** i danni materiali e diretti alle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, nonché agli elettrodomestici in genere per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La garanzia è operante per gli enti di pertinenza del Fabbricato e/o al Contenuto a seconda che siano assicurati il Fabbricato e/o il Contenuto, ed è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.
- ◆ **Ricerca del guasto:** le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni, ed i relativi raccordi, collocate nei muri e nei pavimenti (escluse le condutture interrato), a seguito di danno arrecato da fuoriuscita di acqua condotta per rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, posti all'interno dei fabbricati assicurati ed al servizio degli stessi, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione e per il ripristino di parti dei fabbricati stessi.  
E' equiparata a rottura accidentale quella causata da gelo.  
Sono compresi i danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati da trabocco e/o rigurgito di fogna degli impianti di pertinenza anche senza ricerca, riparazione e sostituzione di tubazioni.  
In ogni caso sono esclusi i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazione, tubazione e da condutture installate all'esterno delle costruzioni o interrato.  
La garanzia è operante esclusivamente se assicurato il "Fabbricato" e prevista l'estensione di garanzia per gli "Eventi Speciali". È prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.
- ◆ **Danni a terzi:** le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a

termini del Settore Incendio. L'assicurazione è estesa, per un importo non superiore al 10% del massimale convenuto, ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da tali risarcimenti fino alla concorrenza del massimale convenuto. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi assicurati di cui sopra:

- ◆ **I guasti**, causati alle cose assicurate dall'Assicurato, dall'Autorità o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio;
- ◆ **I danni** causati alle cose assicurate da **sviluppo di fumi, gas, vapori**, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi assicurati che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di esse;
- ◆ **Le spese** effettivamente sostenute per **demolire, sgomberare e trasportare** al più vicino scarico i residui del sinistro risarcibile a termini del presente settore;
- ◆ **Le spese** effettivamente sostenute per il **trasloco** e per il **soggiorno**, nell'ambito del medesimo comune, in caso di inagibilità dei locali abitati dall'Assicurato. Tale garanzia è operante se è assicurata la partita "Fabbricato" o "Rischio Locativo".
- ◆ **I danni** effettivamente subiti e derivanti dalla **perdita delle pigioni** o dal **mancato godimento dei locali** rimasti danneggiati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, abitati dall'Assicurato proprietario o locati a terzi, o, in caso di responsabilità del Locatario assicurato, dalle somme delle pigioni che lo stesso abbia dovuto versare, successivamente al sinistro, al Locatore. Tale garanzia è operante solo se è assicurata la partita "Fabbricato/Rischio Locativo";
- ◆ **I danni** provocati alle cose assicurate dalla **caduta di antenne**, o parti di esse, dovuta a cause accidentali;
- ◆ **Le spese** e gli **onorari** di competenza del **perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente a quanto previsto alla pag. 34 dall'Articolo "Procedura per la valutazione del danno".

La Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da **colpa grave** dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

## Cosa non assicura Abito

### La Società non indennizza i danni:

- ◆ determinati in occasione di atti di guerra, di occupazione militare, di invasione, di insurrezione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ◆ verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti dalla fissione nucleare come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o con la detenzione di sostanze radioattive, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ◆ determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente, dei familiari con lui conviventi e, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata;
- ◆ verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, statale o locale, o in occasione di serrata;
- ◆ determinati da fenomeno elettrico, (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Fenomeno Elettrico");
- ◆ alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ◆ determinati da frane o cedimenti di terreno, mareggiate, penetrazione di acqua marina, inondazioni ed alluvioni, terremoto, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine;
- ◆ gelo, traboccamento o rigurgito di fogne (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Ricerca del Guasto");
- ◆ da infiltrazioni di acqua, umidità, stillicidio, accumulo esterno di acqua e formazione di ruscelli;
- ◆ provocati da "Eventi Atmosferici" e "Sovraccarico Neve", anche in presenza dell'estensione di garanzia "Eventi Speciali", ad enti all'aperto, manufatti di materia plastica nonché all'interno del fabbricato e al suo contenuto (se assicurato), salvo che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni del fabbricato;
- ◆ da imbrattamento dei muri esterni;
- ◆ causati da atti dolosi di terzi (così come identificati nella garanzia "Ricorso Terzi"), compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo la garanzia "Eventi Speciali");
- ◆ dovuti ad atti vandalici in occasione di furto o rapina consumati o tentati (questi danni possono essere inclusi sottoscrivendo il settore Furto e/o la garanzia "Eventi Speciali" settore Incendio);
- ◆ subiti dalle cose in refrigerazione per effetto di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

### Per la garanzia **danni a terzi**:

- ◆ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

### Non sono comunque considerati terzi:

- ◆ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ◆ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio

a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- ◆ le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216 e successivi aggiornamenti, nonché gli amministratori delle medesime.

### Quanto risarcisce Abito

L'assicurazione è prestata per le somme ed i massimali indicati nel frontespizio di polizza, con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie:

Per i danni al **contenuto**:

- ◆ Euro 10.500,00 per il singolo oggetto per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria;
- ◆ il 4% della somma assicurata, con il limite di Euro 1.050,00 per denaro;
- ◆ il 4% della somma assicurata per archivi, documenti, disegni, microfilm, registri, schede, dischi, nastri o altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- ◆ il 20% della somma assicurata per gioielli e preziosi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni, carte valori, titoli di credito in genere;
- ◆ il 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 525,00 per singolo oggetto, per le cose riposte in soffitte, cantine ed eventuali autorimesse ad uso esclusivo dell'Assicurato, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobili, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni.

Per i danni alle **cose portate nei locali di villeggiatura**:

- ◆ il 10% della somma assicurata con la partita "Contenuto", con il massimo di Euro 5.250,00 per i preziosi, fermi restando i limiti di indennizzo.  
Si intendono esclusi da questa garanzia il denaro, le carte valori e i titoli di credito in genere.

Per le **spese** effettivamente sostenute per **demolire e sgomberare e trasportare** al più vicino scarico i residui del sinistro:

- ◆ limite di risarcimento al 10% del danno liquidabile a termini del presente settore con il massimo di Euro 10.500,00.

Per le spese di **trasloco e soggiorno**:

- ◆ limite di risarcimento al 15% del danno liquidabile a termini del presente settore con il massimo di Euro 525,00. Tale indennità non viene corrisposta per i danni causati da acqua condotta.

Per la **perdita delle pigioni** od il **mancato godimento dei locali**:

- ◆ pigione, reale o presunta, dell'unità immobiliare per il tempo strettamente necessario al ripristino delle parti danneggiate e, comunque, per non oltre un anno, e con il massimo dell'8% della somma che, rispetto al valore a nuovo del fabbricato, compete all'unità immobiliare stessa.

Per la **caduta di antenne** o parte di esse:

- ◆ detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 150,00.

Per le **spese** e gli **onorari** di competenza del **perito**:

- ◆ limite di risarcimento del 3% del danno liquidabile a termini del presente settore con il massimo di Euro 1.050,00 per annualità assicurativa.

Per i danni da **eventi speciali**:

*Acqua condotta*

- ◆ detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 150,00;
- ◆ limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 10.500,00 per le cose contenute nei locali interrati e/o seminterrati.

*Eventi atmosferici ed Eventi sociopolitici*

- ◆ detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 500,00;
- ◆ limite di indennizzo per singolo sinistro pari all'80% del capitale assicurato ad ogni singola partita.

*Sovraccarico neve*

- ◆ detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di una franchigia di Euro 500,00;
- ◆ limite di indennizzo per singolo sinistro non superiore a Euro 26.000,00.

Per la garanzia **fenomeno elettrico**:

- ◆ detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo di una franchigia di Euro 150,00; la somma assicurata rappresenta il limite massimo indennizzabile per sinistro e per annualità assicurativa.

Per la garanzia **ricerca del guasto**:

- ◆ detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo di una franchigia di Euro 150,00; la somma assicurata rappresenta il limite massimo indennizzabile per sinistro e per annualità assicurativa.

## Condizioni particolari che regolano il Settore Incendio

### *Anticipo sinistri*

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 26.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 105.000,00, qualunque sia l'ammontare del sinistro.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra, dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 60 giorni dal pagamento dell'indennità, determinata come sopra,

l'Assicurato potrà ottenere un ulteriore anticipo (uno solo) sul supplemento spettantegli. Tale ulteriore anticipo sarà determinato tenendo conto dello stato dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

#### ***Forma di assicurazione***

L'assicurazione è prestata:

- ◆ a *valore intero* per partite “Fabbricato e “Contenuto”;
- ◆ a *primo rischio assoluto*, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, per le partite “Contenuto a primo rischio assoluto”, “Fenomeno elettrico” e “Ricerca del guasto”;
- ◆ fino alla concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza per la garanzia “Danni a terzi”.

## Cosa assicura Abito

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:

- ◆ **Furto** delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
  - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
  - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
- ◆ **Rapina** avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- ◆ **Estorsione** purché tanto la minaccia o la violenza, quanto la consegna delle cose assicurate, siano poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è inoltre estesa a:

- ◆ **Guasti cagionati dai ladri** alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
- ◆ **Atti vandalici** commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, per i danni materiali e diretti alle cose assicurate.
- ◆ **Beni assicurati nella dimora e portati nei locali di villeggiatura ubicati nell'ambito del territorio nazionale** durante il periodo di permanenza dell'Assicurato e di suoi familiari conviventi.

E se la dimora assicurata è la dimora abituale dell'Assicurato a:

- ◆ **Rapina, scippo e furto con destrezza fuori dai locali assicurati** limitatamente al territorio europeo, dei gioielli, dei preziosi e delle pellicce che l'Assicurato ed i suoi familiari conviventi hanno indosso.  
Per le pellicce e per la sola garanzia rapina, l'assicurazione è prestata anche se le stesse sono a portata di mano delle persone anzidette o depositate presso guardaroba custodito che abbia rilasciato la relativa contromarca.  
La garanzia non vale per le persone di età inferiore a 14 anni non accompagnate da un familiare maggiorenne.

**Inoltre, se indicato il capitale e conteggiato il relativo premio, per la partita "Gioielli e valori in cassaforte" (acquistabile solo in aggiunta alla partita "Contenuto"):**

La Società indennizza i danni da furto, rapina ed estorsione dei gioielli, preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere contenuti in cassaforte.

La Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali violando i mezzi di chiusura previsti, abbia poi violato il mezzo di custodia mediante rottura, scasso o asportazione del mezzo stesso.

### Cosa non assicura Abito

La Società non indennizza i danni:

- ◆ determinati da atti di guerra, di occupazione militare, di invasione, di insurrezione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ◆ verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o con la detenzione di sostanze radioattive, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ◆ verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, statale o locale, o in occasione di serrata;
- ◆ determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente, dei familiari con lui conviventi e, qualora non sia una persona fisica, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata.

### Quanto risarcisce Abito

Per la "dimora abituale" l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto per la somma indicata sul frontespizio di polizza alle partite "Contenuto" e "Gioielli e valori in cassaforte" con i seguenti limiti di indennizzo:

#### Contenuto

- ◆ il 40% della somma assicurata, con il massimo di Euro 7.800,00, per: gioielli, preziosi, raccolte, collezioni, carte valori, titoli di credito in genere;
- ◆ il 4% della somma assicurata, con il massimo di Euro 1.050,00, per denaro;
- ◆ il 60% della somma assicurata, con il massimo di Euro 10.500,00 per singolo oggetto, relativamente a: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- ◆ il 10% della somma assicurata, (con il massimo di Euro 5.250,00 per i preziosi e fermi restando i limiti di indennizzo), per beni assicurati nella dimora abituale e portati nei locali di villeggiatura. Si intendono esclusi da questa garanzia il denaro, le carte valori e i titoli di credito in genere;
- ◆ 10% della somma assicurata, con il massimo di Euro 525,00 per singolo oggetto, per le cose riposte in soffitte, cantine ed eventuali autorimesse ad uso esclusivo dell'Assicurato, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni;
- ◆ il 30% della somma assicurata, per i guasti cagionati dai ladri, ai locali ed agli

- infissi posti a riparo delle aperture dei locali stessi;
- ◆ il 30% della somma assicurata, per gli atti vandalici;
  - ◆ il 30% della somma assicurata, per la rapina, lo scippo e il furto con destrezza di gioielli, preziosi, pellicce portati indosso fuori dai locali assicurati. Tale estensione di garanzia viene prestata con il massimo di Euro 7.800,00 per gioielli e preziosi e di Euro 10.500,00 per singolo oggetto per le pellicce.

### **Gioielli e valori in cassaforte**

La somma assicurata rappresenta il limite massimo indennizzabile per sinistro.

Per la “dimora saltuaria” l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto per la somma indicata sul frontespizio di polizza alle partite “Contenuto” e “Gioielli e valori in cassaforte” con i seguenti limiti di indennizzo:

#### **Contenuto**

- ◆ il 30% della somma assicurata per: gioielli, preziosi, raccolte, collezioni, carte valori, titoli di credito in genere con il limite assoluto di Euro 5.000,00;
- ◆ il 3% della somma assicurata, con il massimo di Euro 500,00 per denaro all’interno di mezzi di custodia chiusi a chiave o con combinazione attivata;
- ◆ il 50% della somma assicurata, con il massimo di Euro 5.000,00 per singolo oggetto, relativamente a: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- ◆ il 10% della somma assicurata, con il massimo di Euro 525,00 per singolo oggetto, per le cose riposte in soffitte, cantine ed eventuali autorimesse ad uso esclusivo dell’Assicurato, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni;
- ◆ il 30% della somma assicurata, per i guasti cagionati dai ladri, ai locali ed agli infissi posti a riparo delle aperture dei locali stessi;
- ◆ il 30% della somma assicurata, per gli atti vandalici.

### **Gioielli e valori in cassaforte**

La somma assicurata rappresenta il limite massimo indennizzabile per sinistro.

#### **Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate**

L’assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti in cemento, laterizi e simili con solai e tetto costruiti anche con altri materiali comunemente impiegati nell’edilizia e le aperture verso l’esterno dei locali stessi, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici praticabili, siano difese da serramenti di legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure siano protette da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate.

Se l’introduzione avviene violando pareti, solai, tetti o mezzi di chiusura con

caratteristiche protettive inferiori a quelle sopra descritte, la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidato a termini del presente settore, restando il rimanente 30% a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

I danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, i mezzi di chiusura e protezione esistenti non vengano attivati od utilizzati, non sono, salvo diversa pattuizione, risarcibili.

#### **Furto avvenuto a locali aperti**

Qualora non vengano posti in essere i mezzi di chiusura delle finestre e vi sia presenza di persone all'interno dei locali contenenti le cose assicurate, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini del presente settore restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

### **Condizioni particolari che regolano il Settore Furto**

#### ***Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi***

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del ventesimo giorno.

#### ***Dimora saltuaria***

In caso di dimora saltuaria l'assicurazione vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei valori e dei preziosi per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nell'abitazione da parte dell'Assicurato o dei componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.

#### ***Concomitanza di più scoperti***

Nel caso di concomitanza di più scoperti verrà applicato un unico scoperto del 30%.

#### ***Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro***

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio imponible non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 6 delle "Condizioni generali di Assicurazione".

### ***Recupero delle cose rubate***

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto la notizia. Le cose recuperate diventano di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato, il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini del presente settore e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha, tuttavia, la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

### ***Trasloco delle cose assicurate***

L'assicurazione vale anche nel caso di trasloco, entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Il cambiamento di abitazione deve essere comunicato alla Società o all'Agenzia entro 24 ore dall'inizio del trasloco, pena la sospensione della garanzia.

Durante il trasloco e per un periodo di 10 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le abitazioni.

La Società ha la facoltà di adattare il premio alla nuova situazione di rischio. Qualora il cambiamento di abitazione comporti una diminuzione o un aggravamento del rischio, si applicherà quanto disposto dagli Art. 4 e 5 delle "Condizioni generali di Assicurazione".

### Cosa assicura Abito

La Società risarcisce, qualora siano indicati in polizza il massimale ed il premio corrispondenti alla forma prescelta, i danni derivanti dai rischi descritti alle forme "A" o "B".

#### **"A" - Responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente e i suoi familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato, compreso il giardino, gli impianti e le attrezzature esistenti nello stesso quali: piscina, campo da bocce, campo da tennis etc..

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente e ai familiari conviventi per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di:

- ◆ fuoriuscita di acqua;
- ◆ caduta di antenna ricevente per televisione e ricetrasmittente per radioamatori;
- ◆ uso di apparecchi domestici in genere;
- ◆ lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nei locali abitati dall'Assicurato e dai familiari di cui sopra;
- ◆ incendio, esplosione di gas, scoppio degli apparecchi a vapore e degli impianti di termosifone;
- ◆ scoppio del tubo a raggi catodici dell'apparecchio televisivo;
- ◆ coltivazione per diletto di orti e giardini di pertinenza dell'abitazione.

#### **"B" - Responsabilità civile della famiglia**

L'assicurazione vale esclusivamente per la Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali (salvo che per le persone addette ai servizi domestici). Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione della dimora abituale e saltuaria, nonché la proprietà di animali da sella e di altri animali domestici.

La garanzia vale anche per:

- ◆ i danni provocati dai componenti della famiglia alle case di villeggiatura prese in locazione da terzi;
- ◆ la responsabilità civile derivante dall'Assicurato ai sensi dell'Art. 2048 del Codice Civile, per danni involontariamente cagionati a terzi per la messa in moto di veicoli e natanti a motore da parte dei figli minori, avvenuta all'insaputa dei genitori.

Se espressamente richiamata in polizza la voce "Garanzia cane" l'assicurazione vale anche per:

- ◆ la proprietà e l'impiego di cani;
- ◆ la responsabilità civile delle persone che, con il consenso del proprietario, hanno in consegna i cani assicurati.

*Sono considerati conviventi sia per la forma "A" che per la forma "B" i soli familiari che risultino tali dai registri anagrafici del Comune di residenza.*

Non sono considerati terzi sia per la forma "A" che per la forma "B":

- ◆ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ◆ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi.

### ***Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro***

(operante in automatico sia per la forma "A" che per la forma "B")

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed i suoi familiari di quanto questi siano tenuti a pagare (capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabili, ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124, verso prestatori di lavoro da loro dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro si sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

### ***Estensione territoriale***

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e l'assicurazione Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro valgono per il mondo intero.

### **Cosa non assicura Abito**

La Società non risarcisce i danni:

- ◆ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- ◆ derivanti dall'esercizio, nella dimora descritta in polizza, da parte dell'Assicurato, di industrie, commerci e dall'attività professionale dell'Assicurato e dei suoi familiari;
- ◆ conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ◆ derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione a motore, aeromobili;
- ◆ derivanti dall'uso di armi da fuoco a scopo di caccia;
- ◆ derivanti da cani non regolarmente denunciati e non in regola con gli obblighi di legge;
- ◆ derivanti dalla proprietà e/o conduzione di beni immobili diversi dalla dimora abituale e saltuaria;
- ◆ derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
- ◆ causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente o dei loro famigliari conviventi;
- ◆ comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto.

La Società, inoltre, salvo specifica estensione della garanzia non risarcisce i danni derivanti dalla:

- ◆ proprietà e impiego di cani;
- ◆ reponsabilità civile delle persone che, con il consenso del proprietario, hanno in consegna i cani assicurati.

### **Quanto risarcisce Abito**

L'assicurazione è prestata per i massimali indicati sul frontespizio di polizza con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie:

Per i danni da **fuoriuscita di acqua:**

- ◆ detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 150,00;
- ◆ limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 10.500,00 per le cose contenute nei locali interrati e/o seminterrati.

Per i danni **cagionati da cani:**

- ◆ detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 100,00.

### **Condizioni particolari che regolano il Settore Responsabilità Civile**

#### *Altre assicurazioni*

In caso di altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato precedentemente alla presente sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme.

#### *Valore del fabbricato e assicurazione parziale*

Il valore risultante nel settore Responsabilità Civile forma "A" deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

#### *Gestione delle vertenze*

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Cosa assicura Abito**

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dovuta a rottura per qualunque causa delle lastre assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

**Cosa non assicura Abito**

La Società non indennizza i danni:

- ◆ in occasione di atti di guerra, anche civile, di occupazione militare, di invasione, di insurrezione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ◆ determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- ◆ da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- ◆ alle lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- ◆ alle sorgenti luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- ◆ alle lastre aventi particolare valore artistico.

**Quanto risarcisce Abito**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto per la somma indicata sul frontespizio di polizza con detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 75,00 e con il massimo indennizzo di Euro 1.050,00 per singola lastra.

### Cosa assicura Abito

#### Premessa

In relazione alla normativa di cui al D.Lgs. 209 del 07/09/2005 Artt. 163, 164, 173, 174 e correlati Groupama Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a

#### **ARAG Assicurazioni S.p.A.**

Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona (VR), Compagnia (in seguito denominata ARAG) specializzata nel ramo Tutela Legale.

***(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).***

La Società assicura, nei limiti del massimale di Euro 5.250,00 per singolo sinistro e delle condizioni del contratto, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato:

- ◆ le spese di assistenza stragiudiziale;
- ◆ gli oneri per l'intervento di un legale;
- ◆ gli oneri per l'intervento di un perito di ufficio (C.T.U.);
- ◆ gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- ◆ le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- ◆ le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- ◆ le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da ARAG;
- ◆ le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- ◆ le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- ◆ le spese per la redazione di denunce, querele ed istanze all'Autorità Giudiziaria.

#### **Forma A "Vita privata"**

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della sua vita privata allorché:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale per le quali il valore in lite sia superiore a Euro 260,00.

Si comprendono:

- ◆ le controversie relative alla dimora abituale e a quelle saltuarie, purchè direttamente utilizzate dall'Assicurato;
- ◆ le controversie nascenti dal contratto di lavoro dipendente dell'Assicurato, anche con Ente Pubblico;
- ◆ i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione, originati da fatti connessi all'attività lavorativa subordinata;
- ◆ le controversie e i procedimenti che coinvolgono l'Assicurato nella veste di utente di bicicletta, di pedone o di trasportato;

- ◆ le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

*Persone assicurate:*

oltre all'Assicurato, i componenti il suo nucleo familiare come da stato di famiglia e i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

### **Forma B "Abitazione"**

La garanzia riguarda la tutela dei diritti che l'Assicurato, in stretta relazione all'appartamento o alla casa unifamiliare identificata in polizza e costituente la sua abitazione, pretende lesi e precisamente qualora:

- ◆ l'immobile subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- ◆ l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- ◆ debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione da lui stesso commissionati, purchè il valore in lite sia superiore a Euro 260,00;
- ◆ debba sostenere controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla sua proprietà esclusiva, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore dell'immobile, e purchè il valore in lite sia superiore a Euro 260,00.

*Persone assicurate:*

assicurati sono il Contraente e le persone - facenti parte del suo nucleo familiare come da stato di famiglia - legittimate a stare in giudizio. In caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

### **Cosa non assicura Abito**

#### **Esclusioni comuni alle forme "A" e "B"**

La garanzia è esclusa per:

- ◆ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ◆ controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aeromobili a motore;
- ◆ materia fiscale ed amministrativa;
- ◆ diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ◆ controversie riferibili ai beni immobili diversi da quello costituente l'abitazione dell'Assicurato;
- ◆ operazioni di acquisto, di trasformazione, di ristrutturazione immobiliare, nonchè di compravendita di beni mobili registrati;
- ◆ vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi, quando l'Assicurato sia un operatore medico o sanitario dipendente ospedaliero;
- ◆ procedure arbitrali.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei Contraenti.

### Cosa assicura Abito

#### *Premessa*

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa Clickar Assistance.

Tale Struttura Organizzativa, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste nel presente settore.

*(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).*

#### *Definizioni*

(Le seguenti definizioni integrano per il settore specifico quelle già riportate)

- ◆ *Estensione territoriale:* Italia.
- ◆ *In viaggio:* qualunque località oltre 50 km. dal comune di residenza dell'Assicurato.
- ◆ *Prestazioni:* sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.
- ◆ *Rinnovo:* il medesimo previsto dalla polizza.
- ◆ *Sinistro:* il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determinerà la richiesta di assistenza all'Assicurato.

### Prestazioni

#### *Invio di un idraulico per interventi d'emergenza*

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tenendo Società a proprio carico la chiamata e la manodopera fino ad un massimo di Euro 110,00.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella di vicini provocati da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubatura fissa dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.

Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

***Invio di un elettricista per interventi di emergenza***

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tenendo la Società a proprio carico la chiamata e la manodopera fino ad un massimo di Euro 110,00.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- ◆ corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- ◆ interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- ◆ guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

***Invio di un fabbro per interventi di emergenza***

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tenendo la Società a proprio carico la chiamata e la manodopera fino ad un massimo di Euro 110,00.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- ◆ smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- ◆ scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

***Spese d'albergo***

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di un sinistro di cui ai punti precedenti, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo con spese di pernottamento e di prima colazione, a carico della Società, fino ad un massimo per sinistro di Euro 160,00.

***Rientro anticipato***

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di un sinistro di cui ai punti precedenti, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà con spese a carico della Società fino ad un massimo complessivo per sinistro di Euro 210,00, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare il veicolo stesso.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

#### *Invio di un artigiano per interventi ordinari*

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso. resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (chiamata, manodopera, materiali, ecc.).

### **Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni**

Tutte le prestazioni, fatta eccezione per la prestazione "Invio di un artigiano per interventi ordinari", sono prestate non più di tre volte per ciascun anno di validità del servizio.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarato o di fatto.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Società non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura stessa al verificarsi del sinistro.

## Obblighi dell'Assicurato (Settori Incendio - Furto - Cristalli)

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose colpite da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o il danneggiamento di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace:
  - per evitare o diminuire il danno, se trattasi di incendio;
  - per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, se trattasi di furto.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino all'avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltreché della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni altro documento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritengano necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

## Esagerazione dolosa del danno

Perde il diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che dolosamente:

- ◆ esagera l'ammontare del danno;
- ◆ dichiara essere distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- ◆ occulta, sottrae o manomette cose salvate e/o non rubate;
- ◆ adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- ◆ altera le tracce o gli indizi materiali del reato e i residui del sinistro.

## **Norme comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri (Settori Incendio - Furto - Cristalli)**

### *Procedura per la valutazione del danno*

La determinazione dell'ammontare del danno, ove non concordata direttamente dalle parti, potrà dalle stesse essere affidata a due periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite per metà.

### *Mandato dei periti*

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### *Pagamento dell'indennizzo*

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e non si evidenzia, dalla

documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, quando non previsto come estensione di garanzia dalle condizioni della polizza, alcuno dei seguenti casi:

- 1) danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata;
- 2) danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave:
  - a) da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - b) da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - d) da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Articolo 649 del Codice Penale (n° 1, 2, 3) anche se non coabitanti.

Il termine di giorni 30 per il pagamento dell'indennizzo si riduce a giorni 15 qualora il beneficiario opti per l'accredito dell'importo direttamente sul proprio c/c fornendo, al momento della sottoscrizione dell'atto di liquidazione, le relative coordinate bancarie.

Se l'Assicurato è un'Impresa, la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- ◆ l'attestazione del Tribunale circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- ◆ il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

## **Incendio - Modalità di liquidazione dei sinistri**

### ***Valore delle cose assicurate e determinazione del danno***

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) *Fabbricato* - la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area;
- 2) *Contenuto* - il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.

### **L'ammontare del danno si determina per:**

- 1) *Fabbricato* - dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui;
- 2) *Contenuto* - dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, al netto del valore dei residui.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'Articolo "limite massimo di

indennizzo”, indennizzerà per ciascuna cosa un importo superiore al doppio del relativo valore “allo stato d’uso”, per tale intendendosi il valore determinato in base alle stime di cui al punto 2) - *Contenuto*, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza.

Le spese, effettivamente sostenute, di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo Articolo “assicurazione parziale”.

### ***Assicurazione parziale***

Se dalle stime fatte con le norme dell’Articolo “valore delle cose assicurate e determinazione del danno” risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Qualora la polizza sia soggetta ad adeguamento automatico dei capitali assicurati, si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale ove la somma assicurata risultasse insufficiente nella misura del 10%, fermo in ogni caso che, per ciascuno di essi, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

### ***Limite massimo di indennizzo***

Salvo il caso previsto dall’Articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## **Furto - Modalità di liquidazione dei sinistri**

### ***Determinazione del danno***

L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- ◆ la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- ◆ l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- ◆ il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

## **Cristalli - Modalità di liquidazione dei sinistri**

### ***Determinazione del danno***

L’ammontare del danno è dato dalla somma del valore a nuovo delle cose assicurate al momento del sinistro e di quello delle relative spese di installazione, meno il

valore di ciò che resta dopo il sinistro.

## **Tutela Legale - Modalità relative alla prestazione del servizio**

### ***Denuncia di sinistro e libera scelta del legale***

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro ad ARAG, alla quale potrà rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti

Telefono centralino - 0039.045.8290411

fax per invio nuove denunce di sinistro - 0039.045.8290557

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro - 0039.045.8290449

e-mail [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it)

trasmettendo tutti gli atti e documenti come disciplinato nel paragrafo “Gestione del Sinistro”.

I sinistri denunciati oltre un anno dalla loro insorgenza comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.

L'Assicurato, a pena di decadenza del diritto alla garanzia, dovrà far pervenire alla Direzione Generale di ARAG notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, immediatamente e comunque entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare ad ARAG un legale - residente nella località ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con ARAG.

### ***Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa***

L'Assicurato è tenuto a fornire ad ARAG tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e registro, nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

### ***Gestione del sinistro***

Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, ARAG trasmette la pratica al legale designato secondo quanto previsto al paragrafo “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con ARAG per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e ARAG sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere

demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza deve essere preventivamente concordato con ARAG; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da ARAG per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati da ARAG, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. ARAG non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.

#### ***Estensione territoriale***

La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- ◆ in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- ◆ in Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

#### ***Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa***

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione dell'assicurazione, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione dell'assicurazione negli altri casi.

Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

#### **Assistenza Casa - Istruzioni per la richiesta di assistenza**

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, il Cliente o l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa Clickar Assistance utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: 800.980.285
- Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: 0039.02.937.76.549
- Numero di fax: 0039.02.937.76.755
- E-mail: [prontassistenza@clickarassistance.com](mailto:prontassistenza@clickarassistance.com)

*In ogni caso dovrà comunicare con precisione:*

- ◆ il tipo di assistenza di cui necessita.
- ◆ nome e cognome.
- ◆ numero di polizza preceduto dalla sigla TAB.

- ◆ indirizzo del luogo in cui si trova.
- ◆ il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli **originali** (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne autorizzerà esplicitamente l'effettuazione.

## **Premessa**

Gli Articoli sono trascritti integralmente; nelle Condizioni Generali e del contratto può essere fatto riferimento anche soltanto a una parte degli stessi.

## **Articolo 1341 - Condizioni generali di contratto**

Le Condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

## **Articolo 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata**

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

## **Articolo 1589 - Incendio di cosa assicurata**

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

## **Articolo 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini**

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata.

Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

## **Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che

l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

#### **Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

#### **Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

#### **Articolo 1897 - Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

#### **Articolo 1898 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto,

l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

#### **Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio**

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

#### **Articolo 1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

#### **Articolo 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**Articolo 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame, l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

**Articolo 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

**Articolo 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte**

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che

abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalle responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

### **Articolo 2359 - Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
- 2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
- 3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.



SOCIETÀ DI



**Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1  
Fax 06 3018.3382 - [info@groupama.it](mailto:info@groupama.it) - [www.groupama.it](http://www.groupama.it)

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

